

Il Decreto Cura Italia e gli interventi a favore del lavoro indipendente

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, individua una serie di misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto-legge n. 18/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020. Di seguito i contenuti principali:

- **Bonus di 600 euro**

Il Decreto-Legge “Cura Italia” ha previsto il riconoscimento, per i professionisti titolari di partita IVA e co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata INPS, è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Le suddette indennità sono riconosciute dall'INPS previa domanda dell'interessato.

- **Fondo per il reddito di ultima istanza**

Il decreto “Cura Italia” ha istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza al fine di sostenere anche il reddito di lavoratori autonomi e professionisti iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato che non abbiano percepito ulteriori redditi o pensioni e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Le risorse del Fondo sono state attribuite alle Casse previdenziali private, tramite decreto interministeriale del 28 marzo 2020 che stabilisce modalità e criteri di assegnazione delle stesse. In base a tale provvedimento le Casse erogano il bonus di 600 euro ai propri iscritti, previa domanda del professionista interessato.

- **Congedo straordinario e indennità o bonus baby-sitting**

Il decreto “Cura Italia” ha previsto un periodo di congedo straordinario di 15 giorni anche a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS.

In particolare per i genitori lavoratori autonomi del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni è previsto un congedo straordinario specifico per un periodo continuativo o frazionato non oltre i 15 giorni, per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. In alternativa alla suddetta prestazione, è riconosciuta la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di congedo straordinario di 15 giorni. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

- **Fondo solidarietà mutui “prima casa” cd. Fondo Gasbarrini**

Il decreto “Cura Italia” estende ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, i benefici del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. Fondo Gasbarrini. Dunque, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti hanno la possibilità di vedersi riconosciuta, in un momento di difficoltà dovuto al calo di fatturato causato dall'emergenza coronavirus, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo della prima casa.

- **Ammortizzatori sociali**

I dipendenti degli studi professionali possono accedere, in base al DL Cura Italia, alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale o alla Cassa Integrazione in Deroga. Consulta la sezione delle news regionali per saperne di più.

Gli interventi del Decreto Liquidità a favore dei professionisti

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, c.d. “Decreto Liquidità”, si colloca in ideale continuità con le prime misure di sostegno per lavoratori, imprese e professionisti contenute nel decreto-legge 18/2020. In particolare, il Decreto Liquidità, intende fronteggiare il problema della crisi di liquidità in cui rischiano di incorrere nel breve e medio periodo le imprese di tutte le dimensioni e i professionisti, a causa della sospensione delle loro attività economiche determinata dall'emergenza sanitaria, salvaguardando la continuità aziendale e i pagamenti di dipendenti e forniture.

Il decreto prevede due strumenti di accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese e dei liberi professionisti durante il periodo di emergenza da nuovo coronavirus: i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI¹ ex legge 662/1996 e i finanziamenti garantiti da SACE S.p.a..

Le garanzie previste da quest'ultimo sono concesse, quindi, anche alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, una volta che sia stato utilizzato ed esaurito il plafond disponibile presso il Fondo centrale di garanzia PMI.

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto dalle Parti Sociali, tra cui Confprofessioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute l'aggiornamento del [“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”](#). L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il protocollo individua 12 regole puntualmente descritte, da attuare in vista della prossima riapertura delle attività produttive e delle attività professionali:

1. Fornitura di informazioni di base ai lavoratori
2. Modalità specifiche di ingresso in azienda/studio
3. Modalità specifiche di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro
5. Precauzioni igieniche sanitarie (frequente pulizia delle mani...)
6. Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine e misure igieniche)
7. Gestione e accesso contingentato a spazi comuni
8. Organizzazione del lavoro rispettosa delle misure di distanziamento sociale
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Limitazioni e accorgimenti negli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda/studio
12. Sorveglianza sanitaria, medico competente/RLS

¹ È prevista: a) una garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia; b) una garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale; c) una garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

Misure della bilateralità a beneficio dei professionisti e dei lavoratori dipendenti

Il sistema della bilateralità degli studi professionali ha messo a disposizione una serie di misure a beneficio di professionisti e dei lavoratori dipendenti per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Di seguito i link alle singole prestazioni:

- [Sostegno al reddito](#) (Ebipro)
- [Smart working](#) (Ebipro)
- [Diaria Covid-19](#) (Cadiprof)
- [Diaria inabilità temporanea Covid-19](#) (Gestione professionisti)
- [Servizio di videoconsulto specialistico e consulto Covid-19](#) (Gestione professionisti)